Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL *26 LUGLIO 1982:*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione di un componente del Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).
(3353)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. **470**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione.

Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) « acque di balneazione » le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata;

b) « zona di balneazione » il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto *a)*;

c) « stagione balneare » il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista al punto *c)* del successivo art. 4;

d) « periodo di campionamento » è il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.

Art. 3.

Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attività connesse con la applicazione del presente decreto;

b) l'aggiornamento della tabella (allegato 1) e delle norme tecniche (allegato 2), in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre;

c) le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanità.

Art. 4.

Alle regioni competono:

a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'art. 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi;

b) la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;

c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;

d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;

e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;

f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.

Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto *a)* nonché i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti *c)*, *d)* e *f)* dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanità.

I risultati delle analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura dei presidi e servizi multizonali. Detti presidi e servizi possono avvalersi, limitatamente al campionamento, degli uffici sanitari comunali.

I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

Ai comuni competono:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;

b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;

c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorità competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti *a*) e *b*);

d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto *a*), sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente punto *b*);

e) l'immediata segnalazione ai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio.

Art. 6.

Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto *b*), e 5, punto *a*), il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno precedente.

Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questione sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi e quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai corrispondenti valori.

Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.

Per i parametri « coliformi totali », « coliformi fecali », e « streptococchi fecali » la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%.

Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni meteorologiche eccezionali.

Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.

Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle zone limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata.

Qualora più di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da adottare, comunicherà immediatamente al sindaco del comune interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente art. 5, l'esito sfavorevole delle analisi e la individuazione della zona inquinata.

Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne darà immediatamente comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti.

Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1).

Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1), le acque interessate potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto *c*).

Art. 7.

Limitatamente ai parametri « coliformi totali », « coliformi fecali » e « streptococchi fecali » e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque potrà essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo del precedente art. 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60% dei campioni presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all'allegato 1 mentre dell'aliquota rimanente almeno la metà (20% del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.

Il giudizio di idoneità alla balneazione all'inizio della stagione sarà subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l'inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente.

Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, saranno considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili saranno integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di 10.

Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si procederà all'esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione dovrà essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole.

Art. 8.

Quando nel corso della stagione balneare precedente i risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 m.l. nell'80% o più dei campioni, ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

I controlli saranno ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell'inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel « periodo di campionamento » con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

Art. 9.

E' consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:

a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali;

b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.

Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanità idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.

Art. 10.

Per le acque di balneazione in prossimità delle frontiere e per quelle che le attraversano, gli obiettivi di qualità comuni, verranno determinati di concerto fra lo Stato italiano e gli Stati interessati, tenendo conto della normativa comunitaria.

Art. 11.

Il primo « periodo di campionamento » di cui allo art. 2 dovrà riferirsi alla seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste dal presente decreto.

Fino a tale data per il giudizio di idoneità alla balneazione si applicano le disposizioni già emanate al riguardo dal Ministero della sanità.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 2

ALLEGATO 1

REQUISITI DI QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodo di analisi o di ispezione
1) Coliformi totali/100 ml	2.000	Bimensile (1)	Vedi allegato 2
2) Coliformi fecali/100 ml	100	Bimensile (1)	Vedi allegato 2
3) Streptococchi fecali/100 ml	100	Bimensile (1)	Vedi allegato 2
4) Salmonelle/1 l	0	(2)	(2)
5) pH	6÷9 (0)	Bimensile (1)	Metodo elettrometrico
6) Colorazione	Assenza di variazione anormale del colore (0)	Bimensile (1)	Ispezione visiva
7) Trasparenza m	1 (0)	Bimensile (1)	Disco di Secchi
8) Oli minerali mg/l (3)	Assenza di pellicola visibile alla superficie dell'acqua e assenza di odore ≤ 0,5	Bimensile (1)	Ispezione visiva e olfattiva Estrazione da un volume sufficiente e pesata del residuo secco
9) Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene mg/l (laurilsolfato) (3)	Assenza di schiuma persistente ≤ 0,5	Bimensile (1)	Ispezione visiva Spettrofotometria di assorbimento al blu di metilene
10) Fenoli mg/l (C_6H_5OH) (3)	Nessun odore specifico ≤ 0,05	Bimensile (1)	Verifica dell'assenza di odore specifico del fenolo Spettrofotometria di assorbimento: metodo della 4-amminoantipirina
11) Ossigeno disciolto % saturazione O_2	70 ÷ 120	Bimensile (1)	Metodo di Winkler o metodo elettrometrico

(0) Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o geologiche.

(1) Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualità delle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta di un fattore due.

(2) La ricerca di salmonelle sarà effettuata quando, a giudizio della autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza.
In tal caso la ricerca delle salmonelle sarà effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento su terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.

(3) Qualora l'esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico.

ALLEGATO 2

NORME TECNICHE

GENERALITÀ

Di norma la distanza tra due punti di prelievo adiacenti non dovrà superare i 2 km salvo a ridurla opportunamente nelle zone ad alta densità di balneazione.

Per ogni singolo punto di campionamento i prelievi dovranno essere, durante il mese, opportunamente distanziati nel tempo.

I prelievi dovranno essere effettuati ad una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità di 80-120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi dovranno essere effettuati in punti distanti non più di metri cinque dalla scogliera o dalla battigia; per gli oli minerali, i prelievi vanno effettuati in superficie.

I prelievi dovranno essere effettuati dalle ore nove alle ore quindici. I prelievi non dovranno essere effettuati durante e nei due giorni successivi all'ultima precipitazione atmosferica di rilievo ed all'ultima burrasca.

I campioni per le analisi microbiologiche dovranno essere prelevati con le comuni bottiglie sterili in uso per i campioni di acque, incartate e successivamente sterilizzate. La bottiglia dovrà essere immersa aperta e trattenuta tramite una pinza od altro idoneo sistema. I campioni dovranno essere trasportati in idoneo contenitore frigorifero e sottoposti ad esame al più presto e comunque entro le 24 ore.

Per ogni prelievo dovranno essere rilevati:

a) la posizione del punto di prelievo;
b) data ed ora del prelievo;
c) temperatura dell'aria e dell'acqua;
d) vento: direzione (provenienza in funzione dei punti cardinali) e intensità (debole, medio, forte);
e) stato del mare o del lago (calmo o mosso);
f) corrente superficiale: direzione ed intensità.

TECNICHE PER LA RICERCA DEI COLIFORMI TOTALI E COLIFORMI FECALI

Tecnica dei tubi multipli (M.P.N.)

Si seminano 10 ml di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato 2x, ml 1 di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato a concentrazione normale e ml 0,1 per tubo in cinque tubi di brodo lattosato a concentrazione normale.

Tutti i tubi in cui si sia formata, dopo 24 o 48 ore di incubazione a 37 °C, una qualsiasi quantità di gas, debbono essere sottoposti alle successive prove di conferma.

Per la prova di conferma dei coliformi totali le colture positive, passate su terreno lattosio-bile-verde brillante, vengono incubate a 35-37°C.

Si esamina per la presenza di gas dopo 24 ± 2 e dopo 48 ± 3 ore. Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di gas.

La densità dei coliformi totali nel campione di acqua seminato si ottiene applicando la tabella 1.

Per la prova di conferma dei coliformi fecali le colture positive passate su terreno lattosio-bile-verde brillante, vengono incubate a 44°C. Si esamina per la presenza di gas dopo 24+2 ore.

Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di gas.

La densità dei coliformi fecali nel campione di acqua seminato si ottiene analogamente applicando la tabella 1.

Preparazione dei terreni di coltura

A) *Brodo lattosato*:

Composizione:

estratto di carne	g 3
peptone	» 5
lattosio	» 5
acqua distillata	ml 1000
pH (dopo sterilizzazione)	= 6,8 - 7,0

E' preferibile usare le preparazioni disidradate del commercio seguendo appropriate modalità.

Il terreno viene distribuito in tubi (mm 180 × 18 circa) contenenti una provettina capovolta che funge da campanella di raccolta per il gas (tubi da fermentazione).

Sterilizzazione in autoclave a 121°C per 15'.

Il terreno alla concentrazione normale indicata è adatto alla semina di quantità non superiori a ml 1 per tubo.

Per la semina di volumi più elevati (10 ml) occorrerà preparare il terreno in concentrazione doppia e distribuito nelle quantità di ml 10 circa in tubi da fermentazione di maggiori dimensioni (mm 180 × 22 circa).

I tubi da fermentazione pronti per l'uso non debbono essere conservati in frigorifero per evitare che nel successivo riscaldamento durante l'incubazione, la liberazione dei gas disciolti a bassa temperatura provochi la formazione di una bolla nel tubicino interno con conseguenti possibilità di errore al momento della lettura.

B) *Brodo lattosato con bile e verde brillante.*

Composizione:

peptone	g 10
lattosio	» 10
bile disidratata	» 20
verde brillante	» 0,0133
acqua distillata	ml 1.000
pH	= 7,2

E' da preferirsi l'uso del terreno in polvere del commercio seguendo appropriate modalità.

Sciogliere g 40 del terreno in polvere in ml 1.000 di acqua distillata e distribuire in tubi da fermentazione come indicato per il brodo lattosato.

Per la sterilizzazione e la conservazione del terreno pronto per l'uso vale quanto riportato per il brodo lattosato.

RICERCA DEI COLIFORMI TOTALI CON LA TECNICA DELLE MEMBRANE FILTRANTI

ml 100 o quantità inferiore (*) dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso membrana utilizzando le apparecchiature da filtrazione disponibili in commercio che diano sufficienti garanzie di riproducibilità dei risultati.

Si fanno passare circa ml 20 di acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante.

Con apposita pinza sterile si afferra la membrana, facendo attenzione a non capovolgerla e si depone sull'adatto terreno di coltura (M-Endo-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri.

Incubare in termostato a 37 °C per 24 ore.

Vengono considerate di coliformi totali tutte le colonie rosse con riflessi metallici che si sviluppano su M-Endo-Broth.

RICERCA DEI COLIFORMI FECALI CON LA TECNICA DELLE MEMBRANE FILTRANTI

ml 100 dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso membrana utilizzando le apparecchiature disponibili in commercio che diano sufficienti garanzie di riproducibilità dei risultati.

Si fanno passare circa ml 20 di acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante.

Con apposita pinza sterile si afferra la membrana facendo attenzione a non capovolgerla e si depone sull'adatto terreno (M-FC-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri.

Incubare a 44,5 °C per 24 ore, in bagnomaria, avvolgendo le piastre in appositi contenitori impermeabili all'acqua.

Vengono considerate di coliformi fecali tutte le colonie di colore bleu dopo incubazione in M-FC-Broth.

(*) La quantità di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di campione.

PREPARAZIONE DEI TERRENI DI COLTURA PER MEMBRANE FILTRANTI

M-Endo-Broth:

Composizione:

estratto di lievito	g 6,0
peptone	» 20,0
lattosio	» 25,0
fosfato bipotassico	» 7,0
fuesina basica	» 1,0
solfito sodico	» 2,5
acqua distillata	ml 1.000

Sterilizzazione a 121 °C per 5 minuti:

pH (dopo sterilizzazione) . . = 7,5

E' preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio.

Il terreno deve essere preparato giornalmente.

Il terreno pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.

M-PC-Broth

Composizione:

peptone	g 15,0
estratto di lievito	» 3,0
cloruro di sodio	» 5,0
lattosio	» 12,5
sali biliari	» 1,5
bleu di anilina	» 0,1
pH	= 7,4

E' preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio.

Sospendere g 3,7 del terreno base disidratato in ml 100 di acqua distillata contenente ml 1,0 di una soluzione all'1% di acido rosolico in sodio idrato 0,2 N.

Riscaldare agitando fino ad ebollizione. Raffreddare.

La soluzione di acido rosolico di cui sopra può essere conservata al buio, in frigorifero per due settimane.

Il terreno pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.

RICERCA DEGLI STREPTOCOCCHI FECALI

Tecnica in terreno liquido.

a) Prova presuntiva.

Seminare l'acqua in esame in una serie di tubi di brodo glucosato all'azide sodica (vedi). Per la quantità di acqua da seminare e la sua suddivisione in una o più serie di tubi, valgono i criteri adottati per la colimetria.

Incubare a 35-37 °C per 24 e 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi torbidi.

b) Prova di conferma.

Vengono sottoposti a questa prova tutti i tubi risultati positivi nella prova presuntiva dopo 24 o 48 ore di incubazione.

Da ciascun tubo positivo fare una semina abbondante in un tubo contenente brodo all'azide sodica e al violetto di etile (vedi).

Incubare a 35-37 °C per 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi che presentino sul fondo un deposito color porpora.

Per il calcolo del numero più probabile (MPN) valgono i criteri adottati per la colimetria e quindi la tabella 1.

c) Prova finale.

E' consigliabile solo in casi particolari, quando cioè sussistano dubbi sulla natura dell'inquinamento e gli « enterococchi » siano l'unico indice di inquinamento presente e soprattutto non siano accompagnati dai coliformi. Da ogni tubo positivo di brodo all'azide sodica e al violetto di etile seminare per isolamento su terreno al TTC (terreno di Slanetz).

Le colonie rosse o rosa che si sviluppano su tale terreno dopo 24 ore a 35-37 °C vengono seminate in un tubo di Brain Hearth infusion agar e in un tubo di Brain Heart infusione brodo; incubare a 35-37 °C per 48 ore.

Dalla coltura in terreno liquido fare un passaggio in un tubo dello stesso terreno, incubare a 45 °C per 48 ore. Prelevare una ansata della carica batterica cresciuta sul terreno solido e fare una sospensione densa in una soluzione fisiologica; aggiungere qualche goccia di acqua ossigenata e osservare se si verifica sviluppo di gas (prova della catalasi).

Gli enterococchi non possiedono catalasi come tutti gli streptococchi.

TERRENI DI COLTURA

1) Brodo glucosato all'azide sodica:

estratto di carne	g 4,5
peptone (triptone, polipeptone o altro simile)	» 15
glucosio	» 7,5
sodio cloruro	» 7,5
azide sodica (azoturo di sodio)	» 0,2
acqua distillata	ml 1.000

Sterilizzazione a 121 °C per 15':

pH (dopo sterilizzazione) 7,2

Per la semina di quantità di acqua superiori a ml 1, il terreno viene preparato a concentrazione maggiore, analogamente a quanto indicato a proposito della colimetria.

2) Brodo all'azide sodica e al violetto di etile:

Da preferire l'impiego del terreno già preparato in forma disidratata.

Composizione:

peptone (triptone, tripticase o altro equivalente)	g 20
glucosio	» 5
sodio cloruro	» 5
fosfato bipotassico	» 2,7
azide sodica	» 0,4
violetto di etile	» 0,00083
acqua distillata	ml 1.000

Sterilizzazione a 121 °C per 15 minuti:

pH (dopo sterilizzazione) 7,0

3) Terreno al TTC (M-enterococcus agar) o terreno di Slanetz:

Da preferire l'impiego del terreno già preparato in forma disidratata.

Composizione:

peptone (triptone, tripticase o altro equivalente)	g 20
estratto di carne	» 5
glucosio	» 2
fosfato bipotassico	» 4
azide sodica	» 0,4
agar	» 10-15
2,3,5 trifenil-tetrazolio-cloruro	» 0,1
acqua distillata	ml 1.000

Disciogliere per ebollizione e distribuire in piastre di Petri.

Non sterilizzare in autoclave.

TECNICA DELLE MEMBRANE FILTRANTI

La quantità di acqua da filtrare varia con il grado presumibile di inquinamento del campione in esame; è consigliabile filtrare 100 ml o 10 ml (*).

Dopo avere filtrato la quantità stabilita di acqua, la membrana viene posta sulla superficie del terreno al TTC (terreno di Slanetz) precedentemente versato e lasciato solidificare in una piastra di Petri del diametro di almeno 60 mm.

Incubare a 35-37 °C per 48 ore. Le colonie rosa o rosse che si sviluppano in tali condizioni sono considerate di enterococco. Se si ritiene necessario le colonie possono essere sottoposte alla prova finale, già descritta a proposito della tecnica in terreno liquido.

(*) La quantità di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di campione.

TABELLA 1

Numero di tubi positivi su			Indice MPN per 100/ml	Numero di tubi positivi su			Indice MPN per 100/ml
5 da 10 ml	5 da 1 ml	5 da 0,1 ml		5 da 10 ml	5 da 1 ml	5 da 0,1 ml	
0	0	1	2	4	2	1	26
0	1	0	2	4	3	0	27
0	2	0	4	4	3	1	33
1	0	0	2	4	4	0	34
1	0	1	4	5	0	0	23
1	1	0	4	5	0	1	31
1	1	1	6	5	0	2	43
1	2	0	6	5	1	0	33
2	0	0	5	5	1	1	46
2	0	1	7	5	1	2	63
2	1	0	7	5	2	0	49
2	1	1	9	5	2	1	70
2	2	0	9	5	2	2	94
2	3	0	12	5	3	0	79
3	0	0	8	5	3	1	109
3	0	1	11	5	3	2	141
3	1	0	11	5	3	3	175
3	1	1	14	5	4	0	130
3	2	0	14	5	4	1	172
3	2	1	17	5	4	2	221
3	3	0	17	5	4	3	278
4	0	0	13	5	4	4	345
4	0	1	17	5	5	0	240
4	1	0	17	5	5	1	348
4	1	1	21	5	5	2	542
4	1	2	26	5	5	3	918
4	2	0	22	5	5	4	1.609

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 giugno 1982.

Norme fitosanitarie relative all'importazione di legname di quercia con corteccia originario dagli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, modificata dalle direttive 80/392/CEE e 80/393/CEE del 18 marzo 1980 e in particolare l'art. 14, parag. 3;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Vista la decisione della commissione n. 80/1238/CEE del 15 gennaio 1982, che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della precitata direttiva 77/93/CEE per il legname di quercia originario degli Stati Uniti d'America;

Considerata la necessità di importare, per motivi tecnologici, legname di quercia con corteccia destinato all'industria della tranceria;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto per l'importazione dagli Stati Uniti d'America del legname di quercia con corteccia fanno escludere qualsiasi rischio per l'introduzione in Italia della *Ceratocystis fagacearum;*

Decreta:

Art. 1.

I tronchi di quercia con corteccia originari degli Stati Uniti d'America e destinati all'industria della tranceria sono ammessi all'importazione sino al 31 ottobre 1987, in deroga a quanto previsto dai requisiti di cui all'allegato IV, punto 2), del decreto ministeriale 11 luglio 1980.

Art. 2.

Il Servizio federale per la protezione dei vegetali degli Stati Uniti d'America prende le misure appropriate al fine di garantire che:

a) i tronchi non sono originari di regioni contaminate, cioè di regioni in cui è nota l'esistenza di *Ceratocystis fagacearum* e di adeguate zone tampone limitrofe circostanti tali regioni;

b) nel luogo di raccolta, un marchio ufficialmente riconosciuto e che permette di identificare il distretto (County) e lo Stato (State) è apposto alla base di ciascun tronco con prodotto colorante di un tipo utilizzato in agricoltura;

c) detto marchio di identificazione è riprodotto sul primo documento di vendita e su tutti i documenti ulteriori.

Art. 3.

Il certificato fitosanitario rilasciato dal Servizio federale per la protezione dei vegetali degli Stati Uniti d'America deve recare:

a) la denominazione botanica del genere e nella specie;

b) l'indicazione del distretto o dei distretti di origine dei tronchi e dei marchi di identificazione corrispondenti.

Art. 4.

I tronchi devono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente attraverso i porti di Livorno, Ravenna e Salerno ove dovrà essere effettuata la visita fitosanitaria.

Art. 5.

L'importazione delle singole partite di tronchi di *Quercus* deve essere autorizzata, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui si dovrà indicare:

il quantitativo;
la regione o le regioni di origine;
il porto di entrata;
il luogo o i luoghi di deposito;
il luogo o i luoghi di destinazione per l'apprestamento o la trasformazione ai fini dell'industria della tranceria.

Art. 6.

I tronchi dopo l'importazione e prima di subire un apprestamento o una trasformazione, all'inizio e durante tutto il periodo vegetativo delle vicine coltivazioni di querce, debbono essere depositati in locali dotati di adeguati impianti con umidità permanentemente controllata.

Art. 7.

Le coltivazioni di quercia vicine ai depositi di cui al precedente art. 6 devono essere regolarmente ispezionate in epoca adeguata dagli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, onde accertare eventuali sintomi di *Ceratocystis fagacearum*, che debbono essere notificati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

I residui dell'apprestamento e della trasformazione devono essere immediatamente distrutti sul posto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3611)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 1982.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 6 settembre 1982 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Agrigento: Agrigento-Ribera-Sciacca;

della provincia di Alessandria: Casale Monferrato-Murisengo-Pontestura-San Salvatore Monferrato;

della provincia di Catanzaro: Decollatura;

della provincia di Chieti: Chieti-Gessopalena-Lanciano-Scerni;

della provincia di Novara: Crevoladossola-Omegna;

della provincia di Potenza: Francavilla in Sinni-Genzano di Lucania-Lauria-Melfi-Senise;

della provincia di Vercelli: Alagna Sesia-Boccioleto-Borgosesia-Buronzo-Livorno Ferraris-Santhià-Varallo Sesia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1982

Il Ministro: FORMICA

(3648)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 febbraio 1982, n. **471.**

Autorizzazione all'Opera per la preparazione professionale degli insegnanti, in Milano, ad accettare un legato.

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Opera per la preparazione professionale degli insegnanti (OPPI), in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla signora Rosaria Zuccolo ved. Rucchesi con testamento olografo, pubblicato in data 20 gennaio 1972, n. 3158/19192 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Fossati, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1982
Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 7

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1798/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1799/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica peruviana sul commercio dei tessili, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1800/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Guatemala sul commercio dei tessili, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1801/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay sul commercio dei tessili, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1802/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e Haiti sul commercio dei tessili, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Pubblicati nel n. L 204 *del* 12 *luglio* 1982

(188/C)

Regolamento (CEE) n. 1803/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1804/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1805/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1806/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1807/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1808/82 della commissione, del 1° luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2006/80 che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1809/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli acciai legati e agli acciai fini al carbonio delle sottovoci 73.15 ex A e ex B della tariffa doganale comune, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1810/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/82 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1811/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che modifica la data limite per il deposito, in Italia, delle dichiarazioni di superfici di semina per il lino oleaginoso per la campagna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1812/82 della commissione, del 5 luglio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1813/82 della commissione, del 5 luglio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1814/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 1815/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa, per la campagna 1982-1983, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1816/82 della commissione, del 7 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 645/82 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1982-1983.

Regolamento (CEE) n. 1817/82 della commissione, del 7 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 604/71 che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1818/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'eparina della sottovoce 39.06 ex B della tariffa doganale comune originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1819/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 1820/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1821/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1822/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 1823/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1824/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 1825/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quarantaquattresima gara parziale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 1826/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1827/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1435/82 del Consiglio, del 17 maggio 1982, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero L 158 del 9 giugno 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1536/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata, interi o decapitati, destinati alla trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 171 del 17 giugno 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1537/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fianchi di pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata, destinati alla trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 171 del 17 giugno 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1645/82 del Consiglio, del 15 giugno 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di nasello della sottovoce ex 03.01 B II b) 7 della tariffa doganale comune pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 182 del 26 giugno 1982.

Pubblicati nel n. L 201 *dell'8 luglio* 1982.

(189/C)

Regolamento (CEE) n. 1828/82 della commissione, dell'8 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e il semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1829/82 della commissione, dell'8 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1830/82 della commissione, dell'8 luglio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1831/82 della commissione, del 5 luglio 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1832/82 della commissione, del 5 luglio 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero al Regno del Lesotho a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1833/82 della commissione, del 5 luglio 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1834/82 della commissione, del 5 luglio 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero al Senegal a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1835/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi oleosi fissato provvisoriamente dal 1° febbraio 1982.

Regolamento (CEE) n. 1836/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1837/82 della commissione, del 7 luglio 1982, recante quarta modifica del regolamento (CEE) numero 1629/77 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 1838/82 della commissione, dell'8 luglio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1839/82 della commissione, dell'8 luglio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1840/82 della commissione, dell'8 luglio 1982, che modifica il regolamento di gara permanente (CEE) n. 2235/81 per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1841/82 della commissione, dell'8 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1842/82 della commissione, dell'8 luglio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1843/82 della commissione, dell'8 luglio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 202 *del* 9 *luglio* 1982.

(190/C)

Regolamento (CEE) n. 1844/82 della commissione, del 9 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1845/82 della commissione, del 9 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1846/82 della commissione, del 9 luglio 1982, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1847/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa, per la campagna 1982-83, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le arance dolci, nonché i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto ellenico.

Regolamento (CEE) n. 1848/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa, per la campagna 1982-83, i prezzi di riferimento delle arance dolci.

Regolamento (CEE) n. 1849/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa, per la campagna 1982-83, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilking e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine.

Regolamento (CEE) n. 1850/82 della commissione, del 7 luglio 1982, che fissa, per la campagna 1982-83, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilking e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine.

Regolamento (CEE) n 1851/82 della commissione, del 9 luglio 1982, che sospende, per la campagna di commercializzazione 1982-83, l'applicazione al settore dello zucchero di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Regolamento (CEE) n. 1852/82 della commissione, del 9 luglio 1982, recante quinta modifica del regolamento (CEE) numero 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1853/82 della commissione, dell'8 luglio 1982, che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1854/82 della commissione, del 9 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dietilenglicole della sottovoce 29.08 B ex I della tariffa doganale comune, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1855/82 della commissione, del 9 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1856/82 della commissione, del 9 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1669/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 187 del 1° luglio 1982.

Pubblicati nel n. L 203 del 10 luglio 1982.

(191/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Trasferimento alla regione Marche dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 il fabbricato sede dell'ufficio amministrazione di Pesaro identificato in catasto al foglio 28 del comune di Pesaro particella 432/2 categoria A/10, particella 432/3 categoria A/2, particella 432/6 categoria A/2 e la sede dell'ispettorato distrettuale e comando stazione forestale di Urbino identificati al foglio 113 particella 200 parte del comune di Urbino, sono stati trasferiti alla regione Marche. La consegna dei beni di cui sopra sarà effettuata alla regione Marche da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi. I fabbricati ad uso promiscuo che ospitano stazioni forestali fino a quando dette stazioni saranno ritenute necessarie dallo Stato, sono soggetti a vincolo d'uso per i locali occupati dalle stazioni stesse.

(3625)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Carpigiana trasporti, in Carpi

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 94.763.457 dovuto dalla S.p.a. Carpigiana trasporti, in Carpi (Modena), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Modena è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3250)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza ministeriale 15 luglio 1982

Norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la direttiva del Consiglio della C.E.E. dell'11 novembre 1980, che modifica la direttiva 64/432/C.E.E. per quanto concerne la leucosi bovina enzootica;

Vista la propria ordinanza in data 12 novembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;

Considerata la necessità di modificare le norme profilattiche in vigore per renderle più rispondenti alle attuali possibilità di intervento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 12 novembre 1981, recante norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica, è abrogata.

Art. 2.

All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerate nell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria vine aggiunta la leucosi bovina enzootica, nella forma tumorale.

Art. 3.

Sono soggetti all'obbligo della denuncia i casi di tumori riscontrati negli organi e nel sistema linfatico all'esame clinico e all'esame anatomo patologico.

Art. 4.

I veterinari preposti alla vigilanza e alla ispezione delle carni presso i macelli ed i locali di macellazione pubblici e privati, nei casi in cui riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico all'ispezione di un animale macellato, devono:

1) svolgere indagini per conoscere il comune e la località in cui è situato l'allevamento da cui proviene l'animale, nonchè il nome e cognome del proprietario di tale allevamento;

2) inviare idonei campioni di materiale patologico al laboratorio per l'esame istologico;

3) se l'esame istologico è positivo per linfosarcoma, denunciare il caso accertato al sindaco del comune in cui è situato l'allevamento da cui proviene l'animale.

Se il bovino proviene dall'estero, il caso deve essere segnalato al veterinario provinciale o all'autorità sanitaria cui sono state trasferite le attribuzioni del veterinario provinciale.

Quando le neoplasie sospette sono riscontrate all'esame clinico e l'animale non viene abbattuto, il veterinario preposto al servizio di polizia veterinaria deve prelevare, con apposita biopsia, il materiale necessario per l'esame istologico.

Se l'animale che presenta neoplasie sospette appartiene ad un allevamento indirizzato esclusivamente alla produzione di carne, nel quale non siano presenti capi di riproduzione, oppure trattandosi di un bovino macellato, proviene da uno di tali allevamenti, non devono essere effettuati né l'esame istologico, né gli esami sierologici previsti dal successivo art. 5.

Art. 5.

Nei casi di denuncia di leucosi bovina enzootica, dopo che è stata accertata istologicamente la natura linfosarcomatosa delle neoplasie, il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario preposto al servizio di polizia veterinaria per gli esami clinico e sierologico su tutti i capi di età superiore a 6 mesi dell'allevamento cui appartiene o da cui proviene l'animale in cui sono state riscontrate le neoplasie stesse.

E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini sottoposti all'esame sierologico, prima della comunicazione dell'esito.

La diagnosi di leucosi bovina enzootica si considera confermata se l'esito dell'esame sierologico è positivo per uno o più animali. In tal caso il sindaco dispone, in conformità dell'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria i seguenti provvedimenti:

a) numerazione dei bovini esistenti nell'allevamento, applicazione di idonei contrassegni di identificazione agli animali che ne siano sprovvisti e registrazione degli estremi dei contrassegni di tutti gli animali;

b) isolamento o idonea separazione degli animali con neoplasie sospette e degli animali sottoposti all'esame sierologico con esito positivo;

c) disinfezione e disinfestazione periodica delle stalle e particolarmente dei reparti occupati dagli animali posti in isolamento;

d) divieto di monta con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta delle bovine con neoplasie sospette e delle bovine sottoposte con esito positivo all'esame sierologico;

e) obbligo di eliminare il colostro delle bovine di cui alla lettera *d*), oppure di risanarlo, con idoneo trattamento, prima di somministrarlo ai vitelli;

f) obbligo di bollire o sottoporre a idoneo trattamento il latte delle bovine di cui alla lettera *d*), destinato all'alimentazione dei vitelli;

g) divieto di allontanare dall'allevamento gli animali di cui alla lettera *b*), salvo che non siano avviati direttamente al macello previa autorizzazione del sindaco ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

In deroga a quanto previsto dalla lettera *g*) e previo parere favorevole del veterinario provinciale o dell'autorità sanitaria cui siano state trasferite le attribuzioni del veterinario provinciale il sindaco può autorizzare il trasferimento dei predetti animali in altre sedi sottoposte a vigilanza veterinaria, nelle quali devono sottostare al divieto di cui alla stessa lettera *g*).

Ove sia accertato, in base all'esito dell'inchiesta epizoologica prevista dall'art. 9 del vigente regolamento di polizia veterinaria, che il bovino affetto da linfosarcoma riferibile a leucosi bovina enzootica ha avuto un contatto contagioso con altri allevamenti, il sindaco dispone che siano estesi a tali allevamenti gli esami clinico e sierologico e, in caso di esito positivo, i provvedimenti previsti dai precedenti commi. Se detti allevamenti sono situati in altri comuni, il sindaco ne informa subito le autorità comunali interessate.

Art. 6.

L'esame sierologico previsto dalla presente ordinanza deve essere effettuato secondo le norme tecniche della direttiva del Consiglio della C.E.E. n 80/1102 dell'11 novembre 1980, riportata in allegato.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, funziona come centro di riferimento per l'esame sierologico e per l'esame istoolgico.

Art. 7.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati quando:

1) tutti i bovini dell'allevamento sono morti o sono stati abbattuti o allontanati oppure quando tutti i bovini con tumori leucotici o con referto sierologico positivo sono morti o sono stati abbattuti o allontanati;

2) sono state eseguite le prescritte disinfezioni.

Tuttavia l'allevamento resta sotto il controllo del veterinario preposto al servizio di polizia veterinaria, che deve sottoporre all'esame sierologico, ogni sei-dodici mesi, tutti i bovini di età superiore a sei mesi. Per i bovini sieropositivi si applicano i provvedimenti previsti dal precedente art. 5.

Il controllo di cui al precedente comma ha termine quando i bovini dell'allevamento, di età superiore a sei mesi, sono stati sottoposti con esito negativo a tre successivi esami sierologici.

Art. 8.

L'esame sierologico per la leucosi bovina enzootica è obbligatorio per i tori destinati alla monta pubblica e privata, esclusi quelli allevati allo stato brado. Detto esame deve essere effettuato all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno.

I tori nei quali l'esito del predetto esame è risultato positivo sono esclusi dalla monta.

Art. 9.

Negli allevamenti bovini, esclusi quelli costituiti unicamente da capi adibiti alla produzione di carne, è vietato introdurre bovini non scortati dal certificato sanitario prescritto dalle vigenti disposizioni per la profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina, integrato da una dichiarazione comprovante che tali animali:

provengono da un allevamento riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica in applicazione di un piano di profilassi e di risanamento autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 68 del vigente regolamento di polizia veterinaria, oppure

se sono di età superiore a dodici mesi, sono stati sottoposti con esito negativo, da non più di trenta giorni, ad un esame sierologico per la leucosi bovina enzootica, effettuato secondo le norme tecniche allegate presso un istituto zooprofilattico sperimentale od altro laboratorio autorizzato dal Ministero della sanità.

I bovini adibiti esclusivamente alla produzione di carne sono esentati dall'obbligo della dichiarazione di cui al precedente comma, a condizione che, nell'allevamento di destinazione, siano tenuti in ricoveri o in reparti isolati da quelli che ospitano i bovini da riproduzione. Tale condizione deve essere indicata, a cura del veterinario competente, nei certificati recanti le dichiarazioni di sanità relative alla tubercolosi e alla brucellosi bovina prescritte dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Le regioni e le provincie autonome possono concedere deroghe all'obbligo della dichiarazione prevista dal primo comma del precedente articolo, per i bovini che sono oggetto di scambi tra gli allevamenti situati nel proprio territorio.

I provvedimenti di deroga di cui sopra devono essere immediatamente portati a conoscenza del Ministero della sanità.

Art. 11.

Nei casi in cui siano effettuati prelievi di sangue per qualsiasi scopo, iniezioni ipodermiche, intramuscolari o endovenose, interventi cruenti in serie su animali della specie bovina, devono essere utilizzate, per ciascun animale, attrezzature nuove o sterilizzate o disinfettate in modo idoneo.

Art. 12.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a termine di legge.

Art. 13.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO G

PROVA DI IMMUNODIFFUSIONE PER LA RICERCA DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

A. Reazione di immunodiffusione su gel di agar

1. L'antigene da impiegare nella prova deve contenere glicoproteine del virus della leucosi bovina: Esso va standardizzato rispetto a un siero di riferimento (siero E I) fornito dal laboratorio sierologico veterinario statale danese di Copenaghen.

2. La responsabilità della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CEE di riferimento (siero E I) fornito dal laboratorio sierologico veterinario di Stato di Copenaghen è affidata ai seguenti istituti:

a) Germania		Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere – Tübingen
b) Belgio		Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles
c) Francia		Laboratoire des médicaments vétérinaires, Fougères
d) Granducato del Lussemburgo		—
e) Italia		Istituto zooprofilattico sperimentale, Perugia
f) Paesi Bassi		Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam
g) Danimarca		Statens Veterinære Serumlaboratorium, København
h) Irlanda		Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Dublin
i) Regno Unito:	1. Gran Bretagna:	The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, England
	2. Irlanda del Nord:	The Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast.

3. Gli antigeni standard di laboratorio devono essere presentati almeno una volta all'anno ai laboratori di riferimento CEE elencati al paragrafo 2 per essere esaminati in rapporto al siero CEE. Indipendentemente da detta standardizzazione, l'antigene in uso può essere standardizzato secondo la tecnica descritta alla lettera B.

4. I reattivi da impiegare sono i seguenti:
   a) antigene: esso dovrà contenere le glicoproteine specifiche del virus della leucosi bovina enzootica standardizzato rispetto al siero ufficiale CEE;
   b) siero in esame;
   c) siero di controllo riconosciuto positivo;
   d) gel di agar

      0,8 % di agar

      8,5 % di NaCl

      tampone Tris 0,05 M a pH 7,2;

      versare 15 ml di questo terreno in una scatola Petri del diametro di 85 mm, in modo da ottenere uno strato dello spessore di 2,6 mm.

5. Nell'agar sul fondo della scatola ricavare sette pozzetti, esenti da umidità e distribuiti come segue: un pozzetto centrale e 6 pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso;

   diametro del pozzetto centrale: 4 mm,

   diametro dei pozzetti periferici: 6 mm,

   distanza fra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm.

6. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard, i pozzetti periferici 1 e 4 (vedi lo schema) con un siero riconosciuto come positivo e i pozzetti 2, 3, 5 e 6 con i sieri in esame. Il riempimento va effettuato fino a scomparsa del menisco.
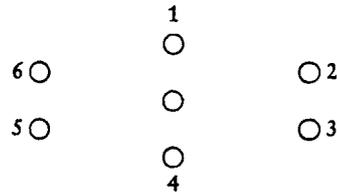
7. Le quantità di reattivi da impiegare sono dunque le seguenti:

   antigene: 32 microlitri,

   siero di controllo: 73 microlitri,

   sieri in esame: 73 microlitri.

8. Incubare per 72 ore a temperatura ambiente (20–27 °C), in atmosfera confinata ed umida.

9. La lettura può essere effettuata dopo 24 e 48 ore, ma non è possibile ottenere il risultato finale prima di 72 ore.

   a) Il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitine con l'antigene del virus della LBE e una linea completa di identità con il siero di riferimento;

   b) il siero in esame è negativo se non forma una linea specifica di precipitazione con l'antigene della LBE e se non provoca l'incurvamento della linea del siero di riferimento;

   c) la reazione è considerata non conclusiva:

      (i) se la linea del siero di riferimento si incurva verso l'antigene della LBE senza formare con l'antigene una linea di precipitine visibile, ovvero

      (ii) se non può essere interpretata come negativa o positiva.

   Quando la reazione non è conclusiva, la prova può essere ripetuta e può essere impiegato siero concentrato.

B. Metodo per la standardizzazione dell'antigene

Soluzioni e materiali necessari:

1. 40 ml di agarosio all'1,6 % in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2 contenente l'8,5 % di NaCl;
2. 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:10 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5 % di NaCl;
3. 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:5 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5 di NaCl;
4. 4 scatole Petri in plastica, del diametro di 85 mm;
5. un punzone del diametro di 4–6 mm;
6. antigene di riferimento;
7. antigene da standardizzare;
8. bagnomaria (56 °C).

Modo di operare:

Sciogliere l'agarosio (1,6 %) nel tampone Tris/HCl, riscaldando cautamente a 100 °C. Mettere in bagnomaria a 56 °C per circa 1 ora. Porre in bagnomaria a 56 °C anche le diluizioni di siero della leucosi bovina.

Mescolare 15 ml della soluzione di agarosio a 56 °C con 15 ml di siero della leucosi bovina (1:10), agitare rapidamente e versare due porzioni da 15 ml della miscela in due scatole Petri. Ripetere il procedimento con il siero della leucosi bovina diluito 1:5.

Quando l'agarosio si è solidificato, praticare i pozzetti secondo il seguente schema:
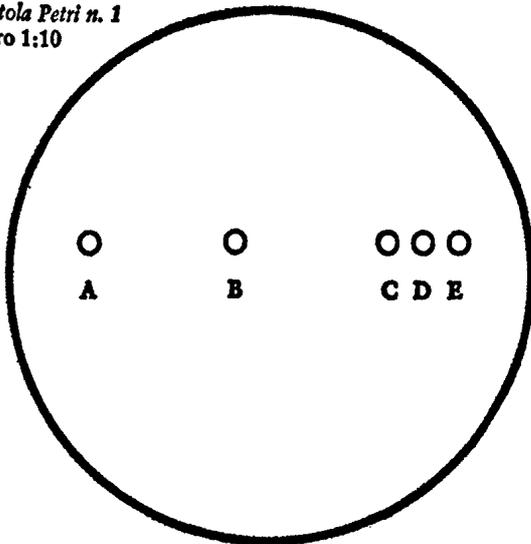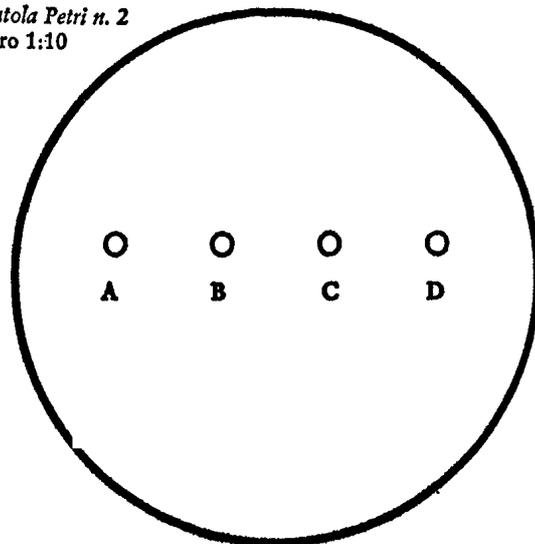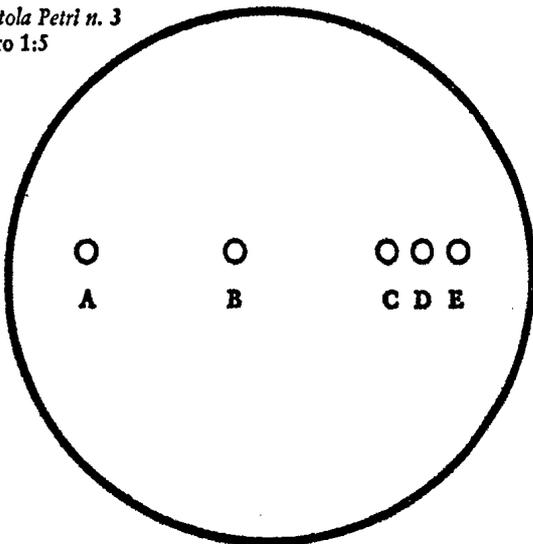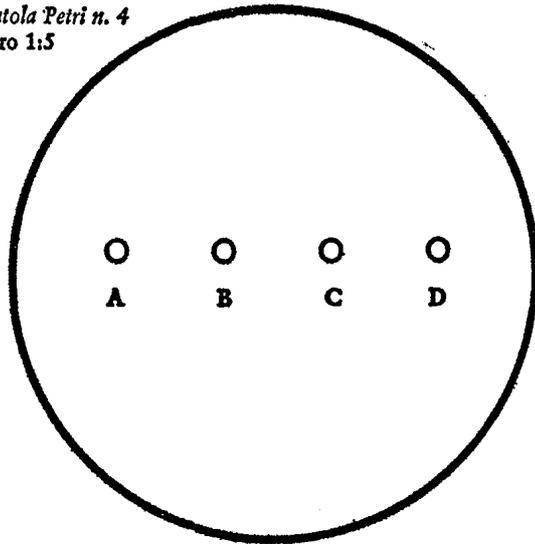
Aggiunta di antigene:

I. Scatole Petri 1 e 3:

pozzetto A	=	antigene di riferimento non diluito,
pozzetto B	=	antigene di riferimento, diluito 1:2,
pozzetti C + E	=	antigene di riferimento,
pozetto D	=	antigene da controllare, non diluito.

II. Scatole Petri 2 e 4:

pozzetto A	=	antigene in esame, non diluito,
pozzetto B	=	antigene in esame, diluito 1:2,
pozzetto C	=	antigene in esame, diluito 1:4,
pozzetto D	=	antigene in esame, diluito 1:8.

Istruzioni complementari

1. Per realizzare una precipitazione ottimale, l'esperimento va effettuato con due diluizioni di siero (1:5 e 1:10).

2. Se il diametro di precipitazione è troppo piccolo ad ambedue le diluizioni, il siero va ulteriormente diluito.

3. Se la precipitazione per ambedue le diluizioni è indistinta e il diametro è troppo grande, per il siero va scelta una diluizione inferiore.

4. La concentrazione finale dell'agarosio deve essere dello 0,8 %; quella dei sieri deve essere rispettivamente del 5 % e del 10 %.

5. Riportare i diametri misurati sull'accluso sistema di assi coordinati. La diluizione di lavoro deve corrispondere alla diluizione dell'antigene sotto prova che ha lo stesso diametro dell'antigene di riferimento».

Diametro

mm

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8

Diluizione dell'antigene

(3626)
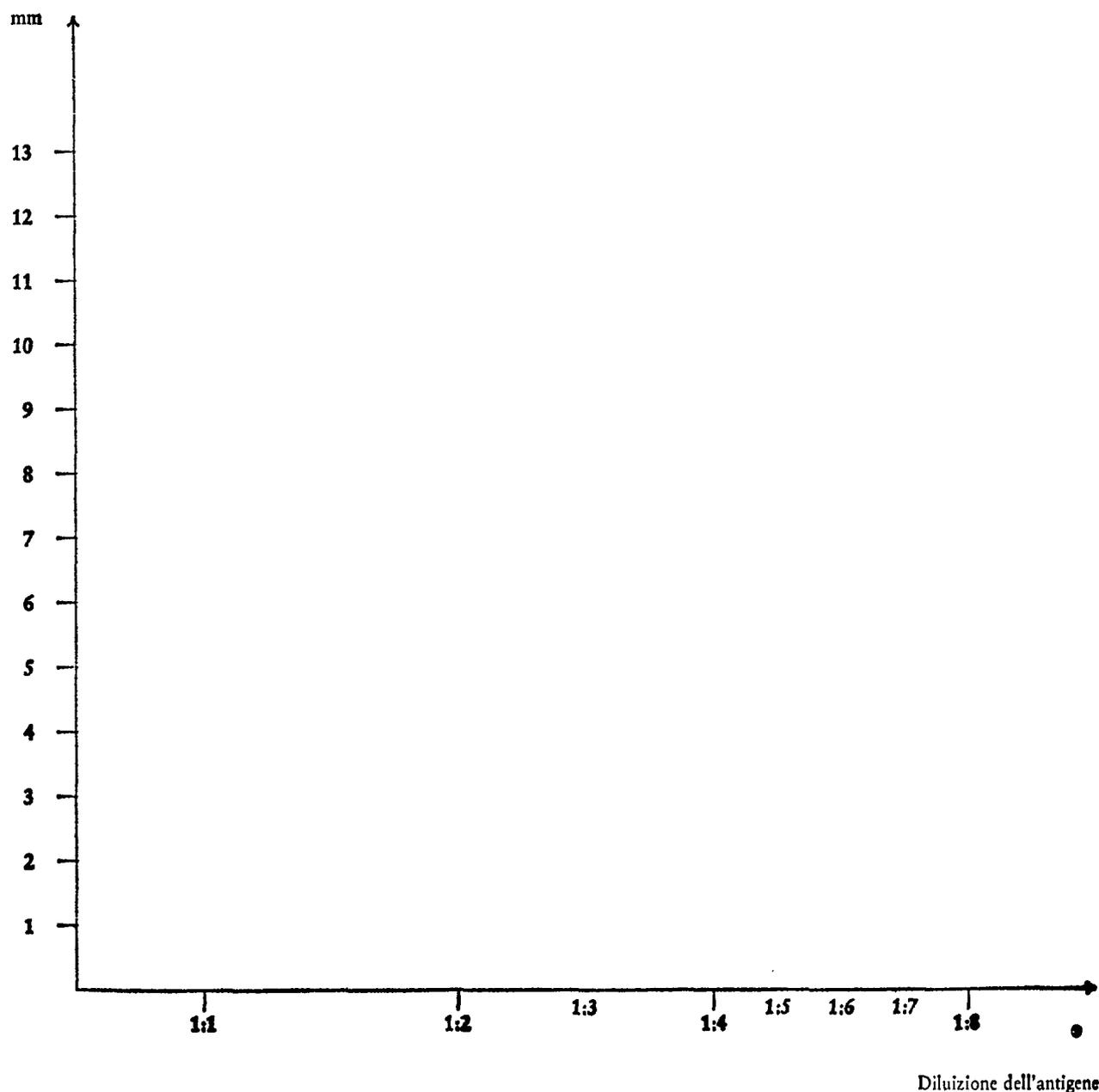
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino ad un massimo di trentanove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Pace del Mela per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale del comune di Pace del Mela per il completamento di parte dei lavori alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL sospesi dal lavoro dal 1° dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale ENEL, sospesi dal lavoro dal 30 ottobre 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221 la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da quarantacinque a cinquantasette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal lavoro dal 15 dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221 la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da quarantacinque a cinquantasette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal lavoro dal 15 dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonchè dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981 n. 155, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Alivar S.p.a., con sede in Novara.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da quarantacinque a cinquantasette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree industriali di Cagliari, Porto Torres (Sassari), Alghero, Villacidro, Sardegna centrale e Sulcis Iglesiente, sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da quarantacinque a cinquantasette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre sospesi dal lavoro dal 18 dicembre 1977, dal 1° giugno 1978, dal 15 ottobre 1978 e dal 1° marzo 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI, ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzature in legno operanti nel comune di Piazza al Serchio (Lucca).

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. La Metalli industriale, con sede centrale in Firenze;

ditta Atos oleodinamica S.p.a., con sede in Sesto Calende e stabilimenti di Sesto Calende (Varese) e Cinisello Balsamo (Milano);

S.p.a. Texsid, con sede in Torino e fonderie in Crescentino (Vicenza);

S.p.a. Samas, con sede e stabilimento in Chiuro (Sondrio);

ditta Predalve acciaierie e ferriera di Piancamuno (Brescia);

Società Manini, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia);

ditta I.G.A.M. S.r.l., con sede e stabilimento in Parabiago (Milano);

S.p.a. Farmacotone, con stabilimenti di Bollate e Sovico (Milano);

S.p.a. Cucirini cantoni Coats di Milano, ufficio vendita di Torino;

S.p.a. Cotonificio del Mella, con sede e stabilimento in Ghedi (Brescia);

S.p.a. La Giulia ind. di Gorizia;

ditta Gam Foods di Cremona;

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.a.s. Ma. Ri. Maglifici riuniti, con sede in Novara e stabilimento in Candelo (Vercelli);

ditta Carrington S.p.a. di Carlazzo (Como);

S.p.a. Camerano & C., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino);

S.p.a. Antares (Gruppo Olivetti), con sede in Milano;

S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Laveno Lago (Varese);

ditta I.L.M.A S.a.s., con sede e stabilimento in Magenta (Milano);

conceria S.C.I.P. S.p.a., con sede e stabilimento a Varese;

ditta I.R.S.I. di Tirano (Sondrio);

ditta Tiro plast S.r.l. di Tirano (Sondrio);

ditta Tinto S.r.l. di Tirano (Sondrio);

ditta Laconte S.r.l. di Tirano (Sondrio);

ditta Kurso S.r.l. di Tirano (Sondrio);

S.p.a. Alvi di Villesse (Gorizia);

ditta Canavese S.r.l., con sede e stabilimento in Crema (Cremona);

S.r.l. Pantalonificio fiorentino di Frosinone;

ditta Luzi di Roma;

S.p.a. Wepoo di Bricherasio (Torino);

S.p.a. Tonolli semilavorati con sede legale in Paderno; Dugnano (Milano) e stabilimenti in Torino e Bevevergonte (Torino);

ditta Stern, con sede e stabilimento in Cologne (Brescia);

S.p.a. Sivi - Società industriale vicentina illuminazione, con sede e stabilimento in Cavazzale (Vicenza);

S.p.a. Apsia med, già Eraclea S.p.a., di San Gregorio di Reggio Calabria;

S.p.a. P.M. prefabbricati metallici di Cervignano (Udine);

ditta Olsa, con sede in Cascine Vica - Rivoli - Torino;
ditta Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede legale a Camporotondo di Fiastrone (Maccrata);
ditta F.I.M.A. S.r.l. di Colmurano (Macerata);
ditta Gabbiani macchine S.p.a. di Verolanuova (Brescia);
S.p.a. Getti speciali di Borgaretto di Beinasco (Torino);
Società Fonderghisa S.p.a. di Pozzilli (Campobasso);
ditta F.I.R.A.B. S.p.a. di Brandizzo (Torino);
ditta Conserve alimentari Latina C.A.L., con sede in Milano e stabilimento in Massa Lombarda (Ravenna), in liquidazione;
S.r.l. Co.La.Ma.In., con sede in Terni - loc. Sabbione;
S.p.a. Ceramica del Vomano di Notaresco (Teramo);
S.p.a. C.E.A.S.T., con stabilimento in Torino;
ditta Calzaturificio Galles di Casola Francesco - Putignano (Bari);
S.p.a. Caf, con sede in Milano e stabilimento in Madone (Bergamo);
S.n.c. Domenico Bosi & figli di Leonessa (Rieti), filiali di Roma e Poggibonsi;
S.p.a. Industria del legno Bosi & C. di Cittaducale (Rieti), filiali di Roma, Bari e Catania;
S.p.a. Beloit, con sede e stabilimento in Pinerolo (Torino);
S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimento di Rovereto;
S.r.l. Alpa, con sede e stabilimento in Pavia;
ditta Acciaierie del sud S.p.a., stabilimenti di Barra, Agnano e Casoria (Napoli);
ditta Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie, con sede in Novara e stabilimenti in Novara e Cressa;
S.p.a. Parvaform, con sede legale e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino);
Ditta Rollpack, con sede e stabilimento in Cornaredo (Milano);
S.r.l. Samsa operativa, con stabilimento in Avellino;
ditta Sapes - Officine giudicariensi S.p.a. - di Storo (Trento);
ditta Sil. Pa. di Castellalto (Teramo);
ditta Mobili Falaschi S.p.a di Ospedalicchio di Bastia (Perugia);
S.p.a. Merisinter, con stabilimento in Arzano (Napoli);
ditta Ivisc, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano);
ditta Italtractor - Itm - S.p.a., con sede in Castelvetro (Modena);
S.p.a. Irt - Firt, con sede e stabilimento in Milano;
S.p.a. Isoflux servomotors, con sede e stabilimento in Asti;
grandi lavori Sicilia S.p.a. di Favara (Agrigento);
S.a.s. Pu.Ge.Ma., con sede in Melito di Napoli ed unità produttive presso lo stabilimento Alfa Romeo auto di Pomigliano d'Arco;
S.p.a. Plastisak di Lucca;
S.r.l. O.M.P. - Organizzazione meridionale manutenzione e pulizia, con sede in Napoli ed unità produttive presso lo stabilimento Alfa Romeo auto di Pomigliano d'Arco;
S.p.a. Plasticon, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano);
S.r.l. Nuova Fada, con sede e stabilimento in Asiago (Vicenza);
Società mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede legale in Roma e stabilimento in Lerici (La Spezia);
società Delta S.a.s. di Ferentino (Frosinone);
società Beta industrie confezioni di Frosinone.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Alivar, con sede in Novara, stabilimento Cipas;
Santhià e stabilimento Pavesi, Pai di Novara;
ditta Genini, con sede e stabilimento in Petosino di Sorisole (Bergamo);
S.p.a. Vastese olii alimentari di Vasto (Chieti);
Multiplast S.r.l., in amministrazione controllata, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria);
S.p.a. Fornara industrie, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Moncalieri (Torino);
S.r.l. Stainless steel Baretti, con sede in Milano e stabilimento in Lerici (La Spezia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 30 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Calzaturificio Galles di Putignano (Bari);
Calzaturificio Mavi S.r.l., con sede e stabilimento in Loro Piceno;
Calzaturificio Luana dei f.lli Gaetano e Carlo di Corridonia (Macerata);
Calzature tomaificio valle di Montecassiano (Macerata);
A.G. gomma S.r.l., con sede in zona industriale di Vigano Certosino Gaggiano (Milano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi delle seguenti imprese:

Circolo ACLI di Matelica, servizio mensa aziendale presso ditte committenti Lanerossi;
ditta Ge.MeAz. Cusin alimentari S.p.a., con sede legale in Milano, via Senato, 14, servizio mensa presso committente difesa e spazio S.p.a.

La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle predette imprese sarà strettamente collegata al periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria delle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

S.p.a. La Metalli industriale, con stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia) (settembre 1981-settembre 1982);
ditta Var tipografica di Pomezia (Roma) ora Rotostilgraf di Pomezia (29 marzo 1980-29 gennaio 1981);
S.r.l. Nuova Capica industrie minuterie metalliche, con sede e stabilimento in Albignasego (Padova) (giugno 1981-giugno 1982);
S.p.a. Manetti & Roberts toiletries, con sede e uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze) (dicembre 1981-dicembre 1982);
S.p.a. Elli Zerboni & C. ora Elli Zerboni utensili S.p.a., con sede in Torino (3 settembre 1975-31 dicembre 1977);
S.p.a. Delgrossi, con sede in Milano e stabilimento a Senago (Milano) (agosto 1981-agosto 1982);
S.p.a. Calzificio Paolo Santagostino, con sede e stabilimento in Milano (febbraio 1980-febbraio 1981);
S.p.a. Brionvega, con sede in Milano (marzo 1982-marzo 1983);
S.p.a. Farmacotone, con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e stabilimento in Caponago (Milano) (maggio 1981-maggio 1982);
ditta Manifatture San Lorenzo S.r.l., con sede e stabilimento in San Lorenzo in Campo (Pesaro) (gennaio 1982-gennaio 1983);
S.p.a. Geconf di Castelfranco Veneto (Treviso) (ottobre 1981-ottobre 1982);
ditta Recon Cablaggi Sp.a., con sede e stabilimento a Cernusco sul Naviglio (Milano) (gennaio 1982-gennaio 1983);
S.p.a. Nuova eletromeccanica Sud, ora S.p.a. immobil Sud di Campo Calabro (Reggio Calabria) (gennaio 1981-gennaio 1982);

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

ditta Cisa commercio industrie salumi ed affini, stabilimento di Marcianise (Caserta) (febbraio 1982-febbraio 1983);
S.r.l. Calzaturificio Wizard di S. Mauro Pascoli (Forlì) (ottobre 1981-ottobre 1982);
S.r.l. Calzaturificio campione di S. Mauro Pascoli (Forlì) (ottobre 1981-ottobre 1982);
ditta Ceramica Revelli in liquidazione di Laveno Mombello (Varese) (settembre 1980-settembre 1981);
S.r.l. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con stabilimento in Barra (Napoli) (dicembre 1981-dicembre 1982);
Società Delfino di Arpino (Frosinone) (gennaio 1982-gennaio 1983);

S.p.a. Fulgor cavi Italia, già Fulgor Italia S.p.a., con sede legale in Latina e stabilimento in Scafati (Salerno) (giugno 1982-giugno 1983);

S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Latina, unità di Cassine (Alessandria) (marzo 1982-marzo 1983);

S.p.a. G.S.D. Prodotti Smeralda in liquidazione, con sede e stabilimento in Avegno (Genova) (12 luglio 1981-16 dicembre 1981);

S.p.a. Hagen, in liquidazione, di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (marzo 1982-marzo 1983);

S.p.a. I.A.O. - Industrie riunite, con sede legale in Beinasco (Torino) e unità produttive di: La Autoparti in Beinasco (Torino); Wai Assauto con stabilimento in Asti; FISPA/ULMA con stabilimento in Beinasco (Torino); Altissimo/DPA con stabilimento in Moncalieri (Torino) cui fa capo la D.P.A. di Monale d'Asti (Asti); Gallino Regina Margherita con stabilimento in Collegno (Torino); Gallino Rivalta con stabilimento in Rivalta Torinese (Torino); Gallino Borgaretto con stabilimento in Borgaretto (Torino); Sirtal con stabilimento in Bruino (Torino); Descam di Lazzate (Milano) e Hellebore di Serravalle (Ferrara) (gennaio 1982-gennaio 1983);

ditta Ilcos - Impresa lavori costruzioni e strade - Cantiere località Pantani di Paola (Cosenza) (novembre 1981-novembre 1982);

S.p.a. I.S.P. - Investimenti speciali e produttività, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (febbraio 1982-febbraio 1983);

ditta Meccanica generale, con sede in S. Paolo di Iesi (Ancona) (gennaio 1982-gennaio 1983);

S.p.a. Società mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede in Roma e stabilimento e miniere in S. Pietro di Cadore (Belluno) (novembre 1981-novembre 1982);

Remmert S.p.a., con sede in S. Maurizio Canavese e stabilimenti in S. Maurizio Canavese e Ciriè (Torino) (gennaio 1982-gennaio 1983);

S.p.a. Speci di Pomezia (ottobre 1981-ottobre 1982);

S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Aversa (Caserta) (febbraio 1982-febbraio 1983);

S.p.a. Ticosa, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Como (ottobre 1981-ottobre 1982);

S.p.a. Vernante Pennitalia, con stabilimento in Cuneo (gennaio 1982-gennaio 1983);

S.p.a. Manifatture maglieria Torino, con sede e stabilimento in Torino (luglio 1981-gennaio 1982);

Cartiera del Lazio di Guarcino (Frosinone) (agosto 1981-agosto 1982);

S.p.a. Canfilfratta, con stabilimento in Marcianise (Caserta) (gennaio 1982-gennaio 1983);

S.p.a. Maglificio Diba di Lecce (agosto 1980-marzo 1981);

S.n.c. Vetreria F.lli De Luca di Arzano (Napoli) (giugno 1981-giugno 1982).

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Ducati sud di Pontinia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti i conseguenti provvedimenti stabilendone i limiti temporali di efficacia con riferimento all'effettivo intervento Gepi nella Ducati sud.

A tal fine il Ministro del lavoro comunicherà tempestivamente al CIPI l'avvenuta costituzione della società finale Gepi-Zanussi e l'avvio delle operazioni di ristrutturazione dello stabilimento di Pontinia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Diam di Roma.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti i conseguenti provvedimenti limitatamente al periodo occorrente per la costituzione della nuova società Diam-Lanerossi.

Il Ministero del lavoro comunicherà tempestivamente al CIPI l'avvenuta costituzione della nuova società ed i programmi di riorganizzazione e ristrutturazione da questa elaborati e l'eventuale variazione dei livelli occupazionali al termine del piano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Villeroy e Boch S.p.a. di Teramo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

In occasione delle eventuali proposte di proroga dei suddetti provvedimenti, il Ministero del lavoro curerà l'invio al CIPI del piano dettagliato di risanamento e ristrutturazione predisposto dalla nuova società e specificherà quali azioni siano state concretamente intraprese per avviare a soluzione il problema degli esuberi di manodopera conseguenti alla chiusura dello stabilimento di Teramo.

(3500)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante la cattedra di tecnica bancaria e professionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3672)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina di un commissario « ad acta » della Italconsult S.p.a. in amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 l'avv. Stefano D'Ercole, nato a Lecce il 15 gennaio 1947, è stato nominato commissario « ad acta » della Italconsult S.p.a. in amministrazione straordinaria, con il compito di rappresentare tale società nei giudizi che verranno promossi nei suoi confronti dalla controllata S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni, in revoca di atti e pagamenti intervenuti tra le due società e per le obbligazioni sociali sorte ai sensi degli articoli 2362 e 2497, secondo comma, del codice civile, e di rappresentare la medesima società in tutti gli adempimenti relativi.

(3653)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) ELENCO N. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 Mod. 241 D.P. — Data: 3 aprile 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ascoli Piceno. — Intestazione: Passamonti Olga, nata ad Ascoli Piceno il 13 agosto 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

La pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale *n.* 194 *del* 16 *luglio* 1982 *deve intendersi seconda e non terza pubblicazione.*

(3214)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale d'idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale precario, assunto con mansioni esecutive presso il Ministero delle finanze, nella categoria III (IV livello funzionale) del personale non di ruolo previsto dalla tabella allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, concernente assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1977, 27 ottobre 1977 e 29 dicembre 1977, con i quali — in applicazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1971 — sono state autorizzate assunzioni temporanee di personale straordinario presso l'amministrazione delle dogane e imposte indirette;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1976, 9 luglio 1977, 29 luglio 1977, 20 ottobre 1977, con i quali sono state autorizzate assunzioni temporanee di personale straordinario presso l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1977, con il quale sono state autorizzate assunzioni temporanee di personale straordinario da assegnare alle commissioni tributarie — ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1979, 5 ottobre 1979, 15 novembre 1980 e 1° dicembre 1981, con i quali sono state autorizzate assunzioni temporanee di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive;

Visto l'art. 15 della legge 1° ottobre 1969, n 679, concernente l'esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti;

Visti l'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634, l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972 e l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 concernenti notificazioni degli atti a mezzo di messi speciali autorizzati dagli uffici finanziari;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 89 dello statuto del Trentino-Alto Adige e gli articoli 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, concernente norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 19 aprile 1982, n. 165, recante norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari;

Considerato che occorre indire un concorso speciale di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale precario con mansioni esecutive nella categoria III (quarto livello funzionale) del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata la necessità di disciplinare i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento della prova d'esame nonchè la composizione delle commissioni esaminatrici ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale precario, assunto con mansioni esecutive presso il Ministero delle finanze, nella categoria III (IV livello funzionale) del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n 100, e successive modificazioni ed integrazioni, per le categorie indicate nel successivo art. 2.

Per la categoria di cui alla lettera *c)* del citato art. 2 i posti messi a concorso non possono superare il numero complessivo di settemilanovecentotre unità, a norma dell'art 4, terzo comma, della legge 19 aprile 1982, n. 165.

Art. 2.

Al concorso per l'inquadramento nella categoria III (IV livello funzionale) del personale non di ruolo sono ammessi:

a) gli assuntori di appalto, compresi i loro dipendenti, ed i lavoratori singoli o comunque associati al fine di prestare la propria opera ai sensi dell'art. 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 che, alla data del 31 dicembre 1981 hanno intrattenuto rispettivamente rapporti di appalto o di commessa a fattura con il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali per un periodo di almeno un anno, anche in modo discontinuo;

b) i messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e delle commissioni tributarie, assunti entro il 1° ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, che effettivamente hanno prestato la loro opera prima del 22 aprile 1982;

c) il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con mansioni esecutive, purché abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo di lavoro in applicazione dei decreti ministeriali citati nelle premesse e non abbia rinunciato a successive assunzioni.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso speciale su base regionale sono richiesti, oltre ai requisiti di cui al precedente art. 2, i seguenti:

diploma di istruzione secondaria di primo grado. Si prescinde dal possesso del predetto titolo di studio per il personale precario di cui alle lettere *A)* e *B)* del precedente art. 2;
cittadinanza italiana;
buona condotta;
idoneità fisica all'impiego;
godimento dei diritti politici;
essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Si prescinde inoltre dal limite di età.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, la esclusione dal concorso.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso speciale — redatte su carta bollata — dovranno essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, all'intendenza di finanza della provincia ove hanno sede gli uffici finanziari presso i quali gli interessati hanno prestato servizio.

Coloro che hanno prestato servizio presso l'amministrazione centrale dovranno produrre le domande di partecipazione al concorso, salve le modalità di cui al precedente comma, alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) l'ufficio finanziario presso il quale sono stati assunti e il tipo di mansioni espletate (assuntore di appalto, messo notificatore o impiegato straordinario con mansioni esecutive);

8) il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria degli idonei del concorso;

9) di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione venga loro assegnata al momento dell'inquadramento di cui alla legge 19 aprile 1982, n. 165;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio ove ha avuto luogo l'assunzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza o dall'ufficio concorsi del Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo nonché quelle circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso di cui al presente bando dovranno essere corredate:

a) dell'attestato previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 165/1982 per i candidati di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del presente bando di concorso, rilasciato dal competente capo dell'ufficio, dal quale risulti anche il tipo di servizio cui il candidato è stato adibito;

b) dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, primo comma, della citata legge n. 165/1982 — rilasciato dal competente ufficio presso il quale hanno prestato servizio — per i candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dal quale risulti anche il tipo di servizio cui il candidato è stato adibito;

c) dell'attestato rilasciato dalle competenti intendenze di finanza (o dalla Direzione generale degli affari generali e del personale per coloro che hanno prestato servizio nell'Amministrazione centrale) comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4, primo comma, della citata legge 19 aprile 1982, n. 165, per i candidati di cui alla *C*) dell'art. 2 del presente bando, che dovranno produrre altresì un attestato del capo dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, dal quale risulti anche il tipo di servizio cui sono stati adibiti.

L'attestato potrà essere rilasciato anche da altro ufficio finanziario, qualora l'assunzione non sia stata effettuata dalla intendenza di finanza.

Gli attestati dei capi ufficio circa il servizio prestato sono richiesti per l'identificazione delle materie di propria esperienza acquisita dai candidati ai fini dell'esame-colloquio di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 19 aprile 1982, n. 165.

Art. 6.

La prova d'esame del concorso di cui al presente bando consiste in un colloquio su materie di propria esperienza, acquisita durante il periodo di servizio prestato presso gli uffici risultanti dalla domanda dei candidati e dagli attestati di servizio di cui al precedente art. 5, diretto ad accertare il possesso delle cognizioni necessarie per l'espletamento delle mansioni proprie della categoria di inquadramento.

La prova s'intende superata ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 6/10.

Art. 7.

La prova d'esame di cui al precedente art. 6 avrà luogo per ciascuna regione in una o più sedi che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione da effettuare a mezzo lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici regionali saranno nominate con successivo decreto del Ministro delle finanze e saranno costituite:

da un funzionario dell'amministrazione centrale o delle intendenze di finanza, con qualifica non inferiore a primo dirigente, in qualità di presidente;

da due funzionari dell'amministrazione centrale o periferica, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata, in qualità di membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione centrale o periferica, con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata.

Art. 9.

La graduatoria unica degli idonei — formata sulla base delle graduatorie di merito approvate dalle commissioni esaminatrici regionali — sarà approvata con decreto del Ministro immediatamente efficace, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Nell'ambito della graduatoria unica degli idonei — formata anche in applicazione delle norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — i candidati dichiarati idonei saranno ripartiti secondo le categorie di appartenenza, di cui all'art. 2 del presente bando e secondo l'ordine della graduatoria, venendo a costituire tre distinte graduatorie in relazione alle categorie di appartenenza dei candidati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 del presente bando.

La graduatoria così ripartita sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, e ne verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, sarà disposta la destinazione in ogni provincia del personale dichiarato idoneo.

Le intendenze di finanza provvederanno ad assegnare lo stesso personale nelle sedi di servizio site nella propria provincia.

I candidati dichiarati idonei saranno assunti in servizio a sensi dell'art. 10 della legge 4 agosto 1975, n. 397. L'inquadramento dei concorrenti dichiarati idonei avverrà con decor-

renza giuridica dalla data del decreto di approvazione della graduatoria unica — di cui al primo comma del precedente art. 9 — ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Per le categorie di personale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente bando, l'inquadramento avverrà secondo l'ordine di graduatoria, senza limite di numero. Per il personale di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 2, l'inquadramento avrà luogo secondo l'ordine di graduatoria nei limiti e con i criteri stabiliti dall'art. 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dall'art. 1 del presente bando.

Art. 11.

I candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente bando e quelli della lettera *c*) dello stesso articolo, nei limiti del contingente determinato a norma dell'art. 4 della legge n. 165/1982 — dichiarati idonei — dovranno assumere servizio in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato dall'amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto della assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, del presente bando, limitatamente al personale straordinario trimestrale;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sicrologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati dichiarati idonei.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al sucessivo art. 12.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I candidati di cui al precedente articolo che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti purché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 14 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi da territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisoria di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11 oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo art. 11 o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dall'inquadramento.

I posti che si rendano disponibili per effetto del precedente comma possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ad altrettanti concorrenti idonei.

Art. 16.

Al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'inquadramento, il personale non di ruolo assunto in servizio ai sensi dell'art 11 del presente bando sarà definitivamente confermato in tale posizione, con la corresponsione del trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso l'inquadramento nel personale non di ruolo, l'assunzione medesima cessa di aver ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° maggio 1982

p. *Il Ministro*: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1982
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 101

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda (1)
(da produrre in carta da bollo)

All'intendenza di finanza di (2) . . . .

(ovvero)

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - *Ufficio concorsi* - V.le Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale su base regionale per l'inquadramento del personale precario, assunto con mansioni esecutive

presso il Ministero delle finanze, nella categoria III (IV livello funzionale) del personale non di ruolo di cui alla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

A tal fine dichiara di aver prestato servizio presso . . . nel seguente periodo . . ., e di aver espletato le mansioni di . . . . (3).

Dichiara altresì di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da altro precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . in data . . . ., e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . .

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali . .

Dichiara infine di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento dell'inquadramento.

Data, addì . . . .

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto del capo ufficio per l'autenticità della firma del sig. . .

---

(1) la domanda dovrà essere corredata degli attestati di cui all'art. 5 del presente bando.

(2) l'intendenza di finanza deve essere quella della provincia ove ha sede l'ufficio finanziario presso cui si è prestato servizio.

(3) specificare se l'assunzione è avvenuta come assuntore di appalto, messo notificatore o impiegato straordinario.

(3561)

Concorso speciale d'idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale precario, assunto con mansioni ausiliarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, presso il Ministero delle finanze, nella categoria IV (II livello funzionale) del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, concernente norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, concernente assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1977, 27 ottobre 1977 e 29 dicembre 1977, con i quali — in applicazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1971 — sono state autorizzate assunzioni temporanee di personale straordinario presso l'amministrazione delle dogane e imposte indirette;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1976, 9 luglio 1977, 26 luglio 1977, 29 luglio 1977, 20 ottobre 1977, con i quali sono state autorizzate assunzioni temporanee di personale straordinario presso l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1977, con il quale sono state autorizzate assunzioni temporanee di personale straordinario da assegnare alle commissioni tributarie — ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1979, 5 ottobre 1979, 15 novembre 1980, 1° dicembre 1981, con i quali sono state autorizzate, in applicazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1971, assunzioni temporanee di personale straordinario da adibire a mansioni ausiliarie;

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 19 aprile 1982, n. 165 recante norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visti l'art. 89 dello statuto del Trentino-Alto Adige e gli articoli 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Ritenuto che occorre indire un concorso speciale di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale precario con mansioni ausiliarie nella categoria IV (II livello funzionale) del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di disciplinare i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle prove di esame nonché la composizione delle commissioni esaminatrici ai sensi dell'art. 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale d'idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale precario, assunto con mansioni ausiliarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, presso il Ministero delle finanze, nella categoria IV (II livello funzionale) del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

I posti messi a concorso non possono superare il numero complessivo di duemilaottocentonovantuno unità, a norma dell'art. 4, terzo comma, della legge 19 aprile 1982, n. 165.

Art. 2.

Al concorso per l'inquadramento nella categoria IV (II livello funzionale) del personale non di ruolo è ammesso il personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con mansioni ausiliarie purché abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo di lavoro in applicazione dei decreti ministeriali citati nelle premesse e non abbia rinunciato a successive assunzioni.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso speciale su base regionale sono richiesti, oltre ai requisiti di cui al precedente art. 2, i seguenti:

licenza elementare;
cittadinanza italiana;
buona condotta;
idoneità fisica all'impiego;
godimento dei diritti politici;
essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Si prescinde inoltre dal limite di età.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, la esclusione dal concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso speciale, redatte su carta bollata, dovranno essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, all'intendenza di finanza della provincia ove hanno sede gli uffici finanziari presso i quali gli interessati hanno prestato servizio.

Coloro che hanno prestato servizio presso l'amministrazione centrale dovranno produrre le domande di partecipazione al concorso, salve le modalità di cui al precedente comma, alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) l'ufficio finanziario presso il quale sono stati assunti;

8) il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria degli idonei del concorso;

9) di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione venga loro assegnata al momento dell'inquadramento di cui alla legge 19 aprile 1982, n. 165;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio ove ha avuto luogo l'assunzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza o dall'ufficio concorsi del Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo nonché quelle circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso di cui al presente bando dovranno essere corredate dall'attestato rilasciato dalle competenti intendenze di finanza (o dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero, per coloro che hanno prestato servizio nell'amministrazione centrale), comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4, primo comma, della citata legge 19 aprile 1982, n. 165.

L'attestato potrà essere rilasciato anche da altro ufficio finanziario, qualora l'assunzione non sia stata effettuata dall'intendenza di finanza.

I candidati dovranno produrre altresì un attestato del capo dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, dal quale risulti il tipo di servizio cui sono stati adibiti.

Gli attestati dei capi uffici circa il servizio prestato sono richiesti per l'identificazione delle materie di propria esperienza acquisita dai candidati, ai fini dell'esame-colloquio di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 19 aprile 1982, n. 165.

Art. 6.

La prova d'esame del concorso di cui al presente bando consiste in un colloquio su materie di propria esperienza, acquisita durante il periodo di servizio prestato presso gli uffici finanziari risultanti dalla domanda del candidato e dagli attestati di cui al precedente art. 5, diretto ad accertare il possesso delle cognizioni necessarie per l'espletamento delle mansioni proprie della categoria d'inquadramento.

La prova s'intende superata ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 6/10.

Art. 7.

La prova d'esame di cui al precedente art. 6 avrà luogo per ciascuna regione in una o più sedi che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione da effettuare, a mezzo lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici regionali saranno nominate con successivo decreto del Ministro delle finanze e saranno costituite:

da un funzionario dell'amministrazione centrale o delle intendenze di finanza, con qualifica non inferiore a primo dirigente, in qualità di presidente;

da due funzionari dell'amministrazione centrale o periferica, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, in qualità di membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione centrale o periferica, con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata.

Art. 9.

La graduatoria unica degli idonei, formata — anche in applicazione delle norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — sulla base delle graduatorie di merito approvate dalle commissioni esaminatrici regionali, sarà approvata con decreto del Ministro immediatamente efficace, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di detta pubblicazione verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, sarà disposta la destinazione in ogni provincia del personale dichiarato idoneo.

Le intendenze di finanza provvederanno ad assegnare lo stesso personale nelle sedi di servizio site nella provincia.

I candidati dichiarati idonei saranno assunti in servizio ai sensi dell'art. 10 della legge 4 agosto 1975, n. 397. L'inquadramento dei concorrenti idonei avverrà con decorrenza giuridica dalla data del decreto di approvazione della graduatoria unica, di cui al precedente art. 9, ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Detto inquadramento avrà luogo secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti e con i criteri stabiliti dall'art. 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dall'art. 1 del presente bando.

Art. 11.

I candidati dichiarati idonei, nei limiti del contingente determinato a norma del citato art. 4 della legge n. 165/1982, dovranno assumere servizio, in via provvisoria, nell'uffico di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato dall'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto della assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3 del presente bando;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati dichiarati idonei.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I candidati, di cui al precedente articolo, che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11 oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo art. 11 o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dall'inquadramento.

I posti che si rendano disponibili per effetto del precedente comma possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ad altrettanti concorrenti idonei.

Art. 16.

Al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'inquadramento, il personale non di ruolo assunto in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando sarà definitivamente confermato in tale posizione, con la corresponsione del trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso l'inquadramento nel personale non di ruolo, l'assunzione medesima cessa di aver ogni efficacia.

Il precente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1982

p. Il Ministro: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1982
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 103

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda (1)
(da produrre in carta da bollo)

All'intendenza di finanza di (2) . . .

(ovvero)

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi -
Viale Boston - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . .
a . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale su base regionale per l'inquadramento del personale precario, assunto con mansioni ausiliarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1971 presso il Ministero delle finanze, nella categoria IV (II livello funzionale) del personale non di ruolo di cui alla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

A tal fine dichiara di aver prestato servizio presso . . .
. . . . nel seguente periodo . . . .
. . . . . . e di aver espletato le mansioni ausiliarie.

Dichiara altresì di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da altro precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . ., e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . .

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali . . . .

Dichiara infine di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento dell'inquadramento.

. . addì, .

Firma

.

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

Visto del capo ufficio per l'autenticità della firma del sig.

---

(1) La domanda dovrà essere corredata degli attestati di cui all'art. 5 del presente bando.

(2) L'intendenza di finanza deve essere quella della provincia ove ha sede l'ufficio finanziario presso cui si è prestato servizio.

(3562)

Concorso speciale di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale precario assunto con mansioni operaie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, presso il Ministero delle finanze, nelle categorie salariali (II livello) non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, concernente norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, concernente assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1979, 15 novembre 1980 e 1° dicembre 1981, con i quali sono state autorizzate, in applicazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1971, assunzioni temporanee di personale straordinario da adibire a mansioni operaie;

Vista la legge 19 aprile 1982, n. 165, recante norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 89 dello statuto del Trentino-Alto Adige e gli articoli 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Ritenuto che occorre indire un concorso speciale di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale precario con mansioni operaie nelle categorie salariali (II livello) non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di disciplinare i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle prove d'esame nonchè la composizione delle commissioni esaminatrici ai sensi dello art. 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale precario assunto con mansioni operaie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica *31 marzo 1971, n. 276, presso il Ministero delle finanze, nelle* categorie salariali (II livello) non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

I posti messi a concorso non possono superare il numero complessivo di 194 unità, a norma dell'art. 4, terzo comma, della legge 19 aprile 1982, n. 165.

Art. 2.

Il concorso per l'inquadramento nelle categorie salariali non di ruolo (II livello funzionale) è ammesso il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con mansioni operaie, purchè abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo di lavoro in applicazione dei decreti ministeriali citati nelle premesse e non abbia rinunciato a successive assunzioni.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso speciale su base regionale sono richiesti, oltre ai requisiti di cui al precedente art. 2, i seguenti:

licenza elementare;
cittadinanza italiana;
buona condotta;
idoneità fisica all'impiego;
godimento dei diritti politici;
essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Si prescinde inoltre dal limite di età.

I requisiti prescritti per l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, la esclusione dal concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso speciale, redatte su carta bollata, dovranno essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla intendenza di finanza della provincia ove hanno sede gli uffici finanziari presso i quali gli interessati hanno prestato servizio.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) l'ufficio finanziario presso il quale sono stati assunti;

8) il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria degli idonei del concorso;

9) di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione venga loro assegnata al momento dell'inquadramento di cui alla legge n. 165/1982;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio ove ha avuto luogo l'assunzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo nonchè quelle circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso di cui al presente bando dovranno essere corredate dell'attestato rilasciato dalle competenti intendenze di finanza, comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4, primo comma, della legge 19 aprile 1982, n. 165.

L'attestato potrà essere rilasciato anche da altro ufficio finanziario, qualora l'assunzione non sia stata effettuata dall'intendenza di finanza.

I candidati dovranno produrre altresì un attestato del capo dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, dal quale risulti il tipo di servizio cui sono stati adibiti.

Gli attestati dei capi ufficio circa il servizio prestato sono richiesti per l'identificazione delle materie di propria esperienza acquisita dai candidati, ai fini dell'esame-colloquio di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 19 aprile 1982, n. 165.

Art. 6.

La prova d'esame del concorso di cui al presente bando consiste in un colloquio su materie di propria esperienza, acquisita durante il periodo di servizio prestato presso gli uffici risultanti dalla domanda del candidato e dagli attestati di cui al precedente art. 5, diretto ad accertare il possesso delle cognizioni necessarie per l'espletamento delle mansioni proprie della categoria d'inquadramento.

La prova si intende superata ove il candidato abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai 6/10.

Art. 7.

La prova d'esame di cui al precedente art. 6 avrà luogo per ciascuna regione in una o più sedi che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione da effettuare a mezzo lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi.

I candidati saranno altresì sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà eccertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti di uno dei sopraindicati documenti di riconoscimento.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici regionali saranno nominate con successivo decreto del Ministro delle finanze e saranno costituite:

da un funzionario dell'amministrazione centrale o delle intendenze di finanza con qualifica non inferiore a primo dirigente, in qualità di presidente;

da due funzionari dell'amministrazione centrale o periferica, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, in qualità di membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione centrale o periferica, con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata.

Art. 9.

La graduatoria unica degli idonei — formata, anche in applicazione delle norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulla base delle graduatorie di merito approvate dalle commissioni esaminatrici regionali — sarà approvata con decreto del Ministro immediatamente efficace, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di detta pubblicazione verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, sarà disposta la destinazione in ogni provincia del personale dichiarato idoneo.

Le intendenze di finanza provvederanno ad assegnare lo stesso personale nelle sedi di servizio site nella propria provincia.

I candidati dichiarati idonei saranno assunti in servizio ai sensi dell'art. 10 della legge 4 agosto 1975, n. 397. L'inquadramento dei concorrenti idonei avverrà con decorrenza giuridica dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, di cui al precedente art. 9, ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Detto inquadramento avrà luogo secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti e con i criteri stabiliti dall'art. 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dell'art. 1 del presente bando.

Art. 11.

I candidati dichiarati idonei, nei limiti del contingente determinato a norma del citato art. 4 della legge n. 165/1982, dovranno essumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato dall'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo; nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge

4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, del presente bando;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà eccertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I candidati, di cui al precedente articolo, che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Al pagamento dello stipendio degli operai assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11 oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo art. 11 o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dall'inquadramento.

I posti che si rendano disponibili per effetto del precedente comma possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ad altrettanti concorrenti idonei.

Art. 16.

Al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'inquadramento, il personale non di ruolo assunto in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando sarà definitivamente confermato in tale posizione, con la corresponsione del trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso il definitivo inquadramento nel personale non di ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1982

p. *Il Ministro*: Colucci

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1982
Registro n. 35 Finanze, foglio n. 102

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda (1)
(da produrre in carta da bollo)

All'Intendenza di finanza di (2). . . . .

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale su base regionale per l'inquadramento del personale precario assunto con mansioni operaie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n 276, nelle categorie salariali non di ruolo (II livello funzionale).

A tal fine dichiara di aver prestato servizio presso . . . . nel seguente periodo . . . . . e di aver espletato mansioni operaie.

Dichiara altresì di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da altro precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ., e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali . . . .

Dichiara infine di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione gli venga assegnata al momento dell'inquadramento.

. . . . . addì . . . . . .

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto del capo ufficio per l'autenticità della firma del sig. . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere corredata degli attestati di cui all'art. 5 del presente bando.

(2) L'intendenza di finanza deve essere quella della provincia ove ha sede l'ufficio finanziario presso cui si è prestato servizio.

(3563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

e) istituto di chimica agraria posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3659)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

c) istituto di biologia agraria . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3677)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	72.000
	semestrale	L.	40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:		
	annuale	L.	85.000
	semestrale	L.	47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*; agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	165.000
	semestrale	L.	92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	65.000
Abbonamento semestrale	L.	35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio di prima categoria, qualifica muratore, presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 29-30 del 17-24 luglio 1980, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1980, registro n. 58, foglio n. 189, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico ad un posto di operaio di prima categoria, qualifica muratore, presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1979, registro n. 16, foglio n. 282, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

(3601)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico compartimentale mediante prova di arte a sedici posti per la nomina alla qualifica di meccanico motorista nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6 del 15 marzo 1981, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 novembre 1980, n. 4190, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1981, registro n. 4, foglio n. 62, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale mediante prova d'arte a sedici posti per la nomina alla qualifica di meccanico motorista in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Lombardia, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3884.

(3581)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 201 del 23 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 10/C, in Firenze: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.

Ente ospedaliero « S. Antonio abate e Rocco La Russa », in Trapani: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale e fisioterapista.

Ospedale di maternità « S. Bambino » - Ospedale provinciale specializzato, in Catania: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822030)